

DECISIONE (UE) 2020/470 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2020

concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
- (2) Il protocollo sulla cooperazione culturale ⁽²⁾ allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽³⁾, («protocollo») definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
- (3) Il protocollo include eccezionalmente disposizioni riguardanti il diritto concesso alle coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, ed è poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive dovrebbero essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale e dovrebbero fungere da base, nel 2023, per la decisione dell'Unione di prolungare o meno la concessione del diritto di un ulteriore periodo di tre anni.
- (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio convenga, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la procedura in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.

⁽¹⁾ GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2

⁽²⁾ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.

⁽³⁾ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

